



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

Siracusa, 06/08/2025

Prot. N° 000068

CIRCOLARE N°3

A Tutti gli Iscritti

OGGETTO: “ECM verifica posizione individuale - Recupero dell’obbligo formativo ECM 2020–2022 - Crediti compensativi - Delibera CNFC n. 1/2025”

Gentili Colleghi,

tutti i farmacisti italiani iscritti agli Albi provinciali abbiamo ricevuto una lettera del Presidente Nazionale che sollecita tutti noi a prestare la massima attenzione all’avvicinarsi del termine del **31 dicembre 2025, fissato per la conclusione del triennio ECM 2023-2025** e fornisce una serie di utili informazioni e commenti.

Anche quest’Ordine ritiene necessario intervenire sull’argomento, rammentando ed evidenziando preliminarmente che:

- a far data dal 01/01/2026 l’**efficacia delle polizze assicurative** per la responsabilità civile del farmacista esercente la professione (obbligatorie per l’art.10 della L. n. 24/2017, D.L. n. 152/2021 e s.m.i., art. 38-bis, comma 1 ed il decreto MIMIT 232/2023, art. 3, comma 4), sarà condizionata all’assolvimento, in **misura non inferiore al 70%, dell’obbligo formativo individuale** dell’ultimo triennio ECM (2023-2025);
- la partecipazione alle attività formative ECM, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale; conseguentemente, sul farmacista incombe l’onere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute della collettività;
- in conformità al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lett. I), del D.lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i. con l’art. 21 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, **gli Ordini territoriali sono tenuti a vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti all’obbligo ECM, con le derivanti conseguenze disciplinari**, essendo stato chiarito che devono emanare provvedimenti verso l’iscritto, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
- in ragione di ciò, dalle competenti Istituzioni, già vengono forniti agli Ordini periodici report statistici circa il soddisfacimento degli obblighi formativi ECM individuali dei propri iscritti;
- dall’ultimo report statistico fornito a quest’Ordine si rileva per il triennio in corso una percentuale di raggiungimento dell’obbligo formativo individuale dei propri iscritti molto bassa, pur tenendo presente che tale report non può tener conto dei crediti derivanti da corsi ECM già fruiti e superati dal singolo, ma che si chiuderanno completamente in data successiva, avendo il Provider 90 gg. di tempo dalla chiusura completa dell’evento per far caricare sul portale del COGEAPS i crediti dei singoli fruitori.

Tutto ciò premesso, nell’invitare fermamente gli iscritti al rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti, si forniscono, di seguito e negli allegati, informazioni ed indicazioni opportune.

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella seduta del 3 luglio 2025, ha adottato la Delibera n. 1/2025, recante importanti disposizioni in merito:

1. alla possibilità di recupero dell'obbligo formativo ECM relativo al triennio 2020-2022, eventualmente non raggiunto;
2. alla possibilità di ottenere dei crediti compensativi per sanare eventuali debiti formativi nei trienni precedenti (2014-2016, 2017-2019, 2020-2022);
3. all'attribuzione di ulteriori crediti bonus (da un minimo di 10 crediti ad un max di 20 crediti, a valere sul triennio 2023-2025 e sul triennio 2026-2028) in favore dei professionisti in regola con gli obblighi pregressi, alla data (si ritiene prossima) di pubblicazione della Delibera n. 1/2025 della CNFC, per i dettagli cfr. "allegato 1- dettagli delibera 1/2025 CNFC"

È quindi evidente come venga incrementato un sistema premiale per chi sia in regola: sanare i debiti formativi dei trienni precedenti consentirà non solo di evitare possibili criticità in caso di verifica da parte delle Istituzioni competenti, ma potrà rendere il sanitario idoneo a ricevere crediti bonus e/o riduzioni nei trienni successivi.

- Si ricorda agli iscritti che abbiano compiuto il 70° anno di età che nel sito internet COGEAPS viene impostata automaticamente un'esenzione dall'obbligo formativo ECM, qualora però continuino ad esercitare non saltuariamente la professione (ad es. titolare individuale, direttore o attività libero professionale), devono provvedere, in autonomia, a rimuovere tale esenzione, per mantenere una posizione ECM coerente con l'attività professionale espletata e con le necessità assicurative più sopra descritte. Cfr. in merito "allegato 2 – esenzione ECM, 70° anno".
- Nell'**allegato 3** – "alcune regole generali in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM" sono riassunte in modo schematico alcune disposizioni generali: si richiama l'attenzione sulla possibilità di **acquisizione di crediti per le ipotesi di formazione individuale**, previste dalle vigenti disposizioni, che forniscono strumenti di miglioramento della posizione ECM eventualmente carente, essendo anche legate (almeno per il triennio in corso) ad attività strettamente connesse al quotidiano esercizio professionale.

Dopo aver completato la lettura della presente e degli allegati, relativamente ai quali si suggerisce di evidenziare opportunamente le informazioni che possono essere di personale interesse, si invitano quindi tutti gli iscritti a:

1. Verificare la propria posizione ECM accedendo al portale CO.Ge.A.P.S. al link <https://application.cogeaps.it/login> tramite SPID, CIE o CNS;
2. inserire le richieste di riduzioni e/o esenzioni cui si ha diritto (cfr. allegato 3), eventualmente non ancora inserite;
3. Acquisire entro il 31 dicembre 2025 eventuali crediti formativi mancanti per il triennio 2023-2025 e/o per il triennio 2020-2022 (cfr. allegato 1);
4. Spostare sul triennio 2020-2022, entro il 30 giugno 2026, i crediti in esubero acquisiti nel triennio in corso;

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

5. Verificare la possibilità dell'inserimento di crediti per le ipotesi di Formazione individuale, che al momento è consentita sia per il presente triennio 2023-2025 sia per i precedenti trienni (cfr. allegato 3);
6. Valutare l'opportunità di acquisire crediti compensativi, se si riscontrano carenze nei trienni precedenti;
7. Controllare, qualora se ne abbia diritto, quando CO.Ge.A.P.S. avrà completato la procedura automatica di cui al punto 3. della delibera 1/2025 CNFC, l'avvenuta attribuzione dei crediti bonus, per il triennio in corso e, successivamente al 1° gennaio 2026, per il triennio 2026-2028.

Come più volte comunicato precedentemente da quest'Ordine, FOFI è Provider ECM ed ha messo a disposizione dei farmacisti italiani un'offerta formativa gratuita, fruibile sulla piattaforma WWW.FADFOFI.COM. Al momento, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Si segnala che, nel sito ufficiale dell'AGENAS, è presente un motore di ricerca (<https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx>) per trovare tutti gli eventi accreditati ECM a livello nazionale, anche quelli senza costi di iscrizione (è sufficiente selezionare zero nel relativo filtro di ricerca).

Mediante tale motore di ricerca, è possibile anche visionare l'offerta formativa gratuita erogata dall'Istituto Superiore di Sanità per la nostra professione. Si segnala che sarà on line sino al 15/10/2025 il corso "SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DEI VACCINI ANTINFLUENZALE E ANTI COVID-19 NELLE FARMACIE" (TERZA EDIZIONE), che eroga 20,8 crediti ed abilita il farmacista alla vaccinazione antinfluenzale e anti COVID-19 purché integrato da esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione, certificata da altro sanitario abilitato (anche farmacista già formato secondo la normativa vigente). Coloro i quali hanno già partecipato alle precedenti edizioni di questo corso non potranno però accedere a questa terza edizione

La presente comunicazione ha carattere informativo ed è finalizzata a consentire agli iscritti una corretta e tempestiva gestione degli adempimenti ECM, anche nel rispetto delle disposizioni normative conseguenti.

Nel ribadire che il **31 dicembre 2025** è la **data ultima per acquisire crediti ECM** utili per il soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale del presente triennio 2023-2025 e per il citato **recupero del debito formativo** nei precedenti trienni, si sottolinea come il Ministro della Salute abbia già ribadito che non ci saranno ulteriori proroghe per l'assolvimento dell'obbligo ECM, salvo quelle tecniche per lo spostamento dei crediti e per i crediti compensativi.

Cordiali Saluti

II PRESIDENTE
Dott. Pietro Arturia



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

ALLEGATO 1- DETTAGLI DELIBERA 1/2025 CNFC

1. Recupero dell'obbligo formativo ECM 2020-2022

- È consentito acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio 2020–2022 **entro il 31 dicembre 2025**, esclusivamente fruendo di corsi ECM regolarmente accreditati;
- I crediti così acquisiti, che saranno caricati a cura del Provider sul portale CO.Ge.A.P.S. entro 90 gg. dalla conclusione dell'evento, potranno essere spostati sul triennio 2020–2022, attraverso il portale CO.Ge.A.P.S., a cura del singolo interessato, entro e **non oltre il 30 giugno 2026**;
- Oltre tale data non sarà più possibile sanare il debito formativo riferito a tale triennio;

2. Crediti compensativi (per trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022)

- Atteso che il sistema prevede la certificazione dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo formativo individuale di ogni triennio a partire dal 2014, viene introdotta una maggiore flessibilità dei crediti formativi acquisiti nei suddetti trienni pregressi e nel triennio corrente, al fine di permettere la certificazione: crediti maturati in più in un triennio potranno compensare un triennio con crediti maturati insufficienti; il tutto secondo il seguente esempio:
Esempio 1:
 - Situazione 2014-2016: +20 crediti
 - Situazione 2017-2019: - 40 crediti
 - Situazione 2020-2022: - 15 crediti
 - Situazione 2023-2025: + 50 crediti (acquisiti entro il 31/12/2025)
 - Saldo totale: +15 crediti → certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi
- È stata inoltre introdotta la possibilità di acquisire “crediti compensativi” **fino al 31 dicembre 2028**, al fine di colmare i debiti residui relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, secondo il seguente esempio:
Esempio 2:
 - Situazione 2014-2016: -20 crediti
 - Situazione 2017-2019: -30 crediti
 - Situazione 2020-2022: -10 crediti
 - Situazione 2023-2025: +50 crediti
 - Saldo totale: -10 crediti → Il professionista deve recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni.
- I crediti compensativi così acquisiti potranno essere utilizzati per sanare le eventuali carenze nei trienni pregressi.
- La compensazione sarà valutata e validata dall'Ordine professionale di appartenenza e dal CO.Ge.A.P.S.: si è però in attesa che vengano rese disponibili le indicazioni sulle modalità operative.

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

3. Crediti bonus per professionisti in regola

La Delibera prevede l'attribuzione automatica di ulteriori crediti bonus a valere per i trienni 2023-2025 e 2026-2028, **in favore dei professionisti in regola con gli obblighi pregressi, alla data di pubblicazione (che si ritiene prossima)** della Delibera n. 1/2025 della CNFC, secondo i seguenti criteri:

Requisito	Bonus crediti ECM assegnato
Obbligo ECM assolto per tutti i trienni dal 2014	20 crediti triennio 2023 - 2025 e 2026-2028
Obbligo assolto dal triennio 2017	15 crediti triennio 2023 - 2025 e 2026-2028
Obbligo assolto dal triennio 2020	10 crediti triennio 2023 - 2025 e 2026-2028

Tali bonus saranno resi visibili, automaticamente, nel portale CO.Ge.A.P.S., senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'iscritto, successivamente alla pubblicazione della predetta Delibera n. 1/2025 della CNFC.

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

“ALLEGATO 2 – ESENZIONE ECM, 70° ANNO”

Nella scheda personale presente nel sito internet COGEAPS, per tutti i sanitari che hanno compiuto il 70° anno di età, viene preimpostata automaticamente un'esenzione dall'obbligo formativo ECM. Qualora però il farmacista continui ad esercitare la professione in maniera non saltuaria, ad esempio sia titolare individuale, direttore, socio-collaboratore di società di persone ed assimilati, o svolga attività libero professionale, deve inserire in autonomia nella propria scheda anagrafica del portale informatico Co.Ge.A.P.S. una **comunicazione di svolgimento di attività professionale non saltuaria**, con conseguente **rinuncia dell'esenzione**.

Ciò al fine di mantenere coerente la posizione ECM con l'attività professionale svolta e conseguentemente mantenere valide le coperture assicurative relative alla responsabilità professionale.

Il COGEAPS ha realizzato un'apposita **Guida utente** sull'esenzione pensionamento, nella quale sono illustrate le modalità di inserimento della rinuncia all'esenzione con relativa comunicazione di svolgimento di attività professionale, consultabile al link [https://www.fofi.it/CoGEAPS%20Manuale-utente-pensionamento 1.1.pdf](https://www.fofi.it/CoGEAPS%20Manuale-utente-pensionamento%201.1.pdf).

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

“ALLEGATO 3 – ALCUNE REGOLE GENERALI IN MERITO ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO ECM”

➤ **Decorrenza Obbligo Formazione Continua per nuovi iscritti all’Albo**

- ❖ Parte dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione all’Ordine.
- ❖ Si segnala che sarà on line sino al 15/10/2025, erogato dall’Istituto Superiore di Sanità il corso “*SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DEI VACCINI ANTINFLUENZALE E ANTI COVID-19 NELLE FARMACIE*” (TERZA EDIZIONE), che abilita il farmacista alla vaccinazione antinfluenzale e anti COVID-19 purché integrato da esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione, certificata da altro sanitario abilitato (anche farmacista già formato secondo la normativa vigente).
- ❖ Per gli iscritti all’Albo nell’anno 2025, il cui obbligo ECM decorrerà dal 1° gennaio 2026, la fruizione di tale corso integrato dalla successiva esercitazione pratica di inoculazione certificata esplicherà esclusivamente gli effetti abilitativi alla somministrazione dei vaccini, ma non produrrà crediti ECM utilizzabili in alcun triennio.

➤ **Obbligo Formativo Triennale**

- ❖ È formalmente previsto in 150 crediti nel triennio, ma l’obbligo formativo individuale può essere inferiore, per le riduzioni automatiche derivanti dall’assolvimento del triennio precedente (sino a 30 crediti) e/o per la costruzione del dossier formativo di gruppo (30 crediti) effettuato da parte della FOFI.
- ❖ Tale dossier di gruppo prevede delle specifiche aree tematiche di interesse della categoria professionale; se gli eventi ECM fruiti dal singolo professionista nel triennio risulteranno coerenti $\geq 70\%$ con le aree tematiche del dossier di gruppo, nel triennio successivo si otterrà un’ulteriore riduzione (20 crediti) dell’obiettivo individuale.
- ❖ È palese che gli eventi su WWW.FADFOFI.COM risultano coerenti con il dossier formativo di gruppo.
- ❖ Come si evince dall’esempio sottostante, partendo da un obbligo formativo standard di 150 crediti, il sanitario che abbia raggiunto l’obbligo formativo del triennio precedente, che abbia raggiunto al $\geq 70\%$ il criterio di coerenza con il dossier formativo di gruppo FOFI nel triennio precedente, che abbia inoltre fruito, superando i relativi test, di eventi “vaccino”, rileverà un obbligo formativo individuale automaticamente ricalcolato in 60 crediti.
- ❖ Indipendentemente dall’obbligo formativo individuale, viene premiato il raggiungimento di un determinato numero di crediti formativi in un triennio, con la riduzione dell’obbligo formativo individuale per il triennio successivo. Tale riduzione viene stabilita dalla CNFC all’inizio di ogni triennio. Per il triennio corrente la misura della riduzione è stata stabilita:
 1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
 2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

Triennio 2023 - 2025	
Obbligo formativo standard triennio	150.0
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	<i>(fino a)</i> - 30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	-30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	-20
Riduzione per partecipazione eventi vaccino	-10
OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	<i>(fino a)</i> 60

- ❖ Inoltre, come dettagliatamente chiarito nell'allegato 1, ad avvenuta pubblicazione della delibera 1/2025 CNFC, gli iscritti in regola con gli obblighi formativi pregressi, potranno rilevare un'ulteriore diminuzione premiale dell'obbligo formativo da un minimo di 10 crediti, ad un max di 20 crediti.
- ❖ **L'obbligo formativo individuale del triennio**, calcolato automaticamente da COGEAPS, è rilevabile su tale piattaforma nella propria area personale e deve essere assolto secondo la seguente proporzione percentuale:

almeno 40% → **Eventi ECM** organizzati da provider accreditati, fruiti come discente, anche unicamente in modalità FAD;

non superiore al 60% → **Altro**: tra cui, per la maggior possibile ricorrenza, si evidenzia:

▪ Attività di docenza, relatori, tutor, moderatori, etc. in eventi ECM;

▪ **Formazione individuale**, tra cui:

a) **Tutoraggio individuale** (ad es. l'attività prestata quale tutor professionale verso gli studenti per il tirocinio universitario curriculare; i professionisti che svolgono tale attività di tutoraggio maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività);

b) **Autoformazione** (con il limite max 20% dell'obbligo formativo individuale triennale; es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti; n.b. per tali crediti ECM può essere riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione).

Sulla base di specifiche Delibere adottate da quest'Ordine e dalla FOFI, relativamente all'autoformazione di cui al prec. punto b) è previsto, tra l'altro, il riconoscimento di crediti per:

- la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo, non accreditati ai fini ECM, organizzati o promossi dalla Federazione, dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche;
- la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, la rivista cartacea "ilFarmacista" e la relativa versione digitale "www.IIFarmacistaOnline.it", nonché la collegata newsletter e-mail;

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

- ogni attività svolta nell'ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;
- le prestazioni professionali svolte nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, all'arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all'aderenza alla terapia e alla telemedicina;
- la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione (ad es. screening per la prevenzione del tumore al colon-retto), nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l'adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche;
- documentata attività di formazione svolta nell'ambito delle disposizioni di cui alla Legge n. 107/2015 per i progetti di alternanza "scuola-lavoro".

Per il riconoscimento di crediti ECM derivanti da *"formazione individuale (tutoraggio e/o autoformazione)"* occorre, in autonomia, accedere al portale Cogeaps <https://application.cogeaps.it/login/> tramite SPID (o CIE o CNS), utilizzare la specifica funzione di riconoscimento "Crediti individuali", selezionando *"Inserimento Crediti Individuali"*, ed a seguire *"Tutoraggio" e/o "Autoformazione"*, facendo una selezione tra le diverse opzioni, ad es. "Formazione identificata dall'Ordine". È necessario inserire un'autocertificazione in merito.

➤ **Esoneri**

La frequenza di corsi universitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale. La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza ai corsi universitari finalizzati a laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno, previa specifica richiesta da parte del professionista da formularsi in autonomia, attraverso il portale Cogeaps,

➤ **Esenzioni**

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, anch'essa da formularsi in autonomia, attraverso il portale Cogeaps e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale. Tra le situazioni che possono determinare esenzioni, si rilevano:

- congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m. e i.)
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151/2001 e s.m. e i.)
- congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151/2001 e s.m. e i.);
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n. 151/2001 e s.m. e i.);
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n. 151/2001 e s.m. e i.);
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle
- categorie di appartenenza;

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siracusa

- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e s.m. e i., art. 2 L. 384/1979 e s.m. e i., art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e s.m. e i.).

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale.

Ogni ulteriore informazione su quanto prima riassunto schematicamente, è disponibile nel sito Agenas <https://ecm.agenas.it/home>, nella documentazione alla sezione "Normativa", oltre che nel più volte richiamato sito Cogeaps.

Per ogni necessità di assistenza circa l'utilizzo del citato portale COGEAPS, è possibile contattare l'assistenza al numero 06.164162300 (orari lun.-merc.-giov.-ven. dalle ore 9 alle 13 – mart. dalle ore 14 alle 16).

Via Aristofane, 8 – 96100 Siracusa Tel. 0931 65008 Fax 0931 467850

e-mail: info@ordinefarmacistisr.it – Pec: ordinefarmacistisr@pec.fofi.it – website: www.ordinefarmacistisr.it